

Visto per il controllo di regolarità contabile Sichtvermerk für die Buchhaltungskontrolle		La Direttrice reggente dell'Ufficio bilancio e appalti Die geschäftsführende Direktorin des Amtes für Haushalt und Vergaben	
Capitolo/Kapitel	Esercizio/Finanzjahr	Trento, Trient	

**CONSIGLIO REGIONALE
DEL TRENINO-ALTO
ADIGE**

**REGIONALRAT
TRENTINO-SÜDTIROL**

**DELIBERAZIONE
DELL'UFFICIO DI
PRESIDENZA**

**BESCHLUSS
DES PRÄSIDIUMS**

N. 56/2023

Nr. 56/2023

SEDUTA DEL

SITZUNG VOM

20.11.2023

Presidente
Segretaria questora
Segretario questore
Segretario questore

Josef Nogger
Paula Bacher
Marco Galateo
Devid Moranduzzo

Präsident
Präsidialsekretärin
Präsidialsekretär
Präsidialsekretär

Assiste il
Segretario generale
del Consiglio regionale

MMag. Jürgen Rella

Im Beisein des
Generalsekretärs des
Regionalrates

Assenti:
Vicepresidente vicario (giust.) Roberto Paccher (entsch.)
Vicepresidente (giust.) Luca Guglielmi (entsch.)

Abwesend:
Stellv. Vizepräsident
Vizepräsident

<p>L'Ufficio di Presidenza delibera sul seguente OGGETTO:</p>	<p>Das Präsidium beschließt zu nachstehendem GEGENSTAND:</p>
<p>Accordo stralcio per il rinnovo del contratto collettivo riguardante il personale dell'area non dirigenziale del Consiglio regionale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige – triennio economico giuridico 2019-2021. Contratto integrativo per il personale dell'area non dirigenziale del consiglio regionale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige. Presa d'atto e autorizzazione condizionata alla sottoscrizione</p>	<p>Teilabkommen für die Erneuerung des Tarifvertrags betreffend das nicht im Führungsrang eingestufte Personal des Regionalrates der autonomen Region Trentino-Südtirol - Wirtschaftlicher und rechtlicher Teil: Dreijahreszeitraum 2019-2021. Zusatzvertrag betreffend das nicht im Führungsrang eingestufte Personal des Regionalrates der autonomen Region Trentino-Südtirol. Kenntnisnahme und bedingte Ermächtigung zur Unterzeichnung</p>

L'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE

DAS PRÄSIDIUM DES REGIONALRATS -

Preso atto che l'articolo 1, co. 1, del Testo coordinato del Regolamento organico del personale, approvato con decreto del Presidente del Consiglio regionale n. 18 del 20 marzo 2023, prevede che *“Le norme di legge ed i contratti collettivi riguardanti gli impiegati dell'Amministrazione regionale si applicano anche ai dipendenti del Consiglio regionale, salvo quanto disposto dagli articoli seguenti”*;

Zur Kenntnis genommen, dass Artikel 1 Absatz 1 des koordinierten Textes der Personaldienstordnung, der mit Dekret des Präsidenten des Regionalrates Nr. 18 vom 20. März 2023 genehmigt wurde, Folgendes vorsieht: *„Die Gesetzesbestimmungen und die Tarifabkommen betreffend die Bediensteten der Regionalverwaltung werden unbeschadet der in den nachstehend angeführten Artikeln enthaltenen Bestimmungen auch auf die Bediensteten des Regionalrates angewandt“*;

Dato atto che l'articolo 2, co. 1, del citato Testo coordinato del Regolamento organico del personale prevede che *“Le disposizioni contenute nei contratti collettivi, stipulati per il personale dell'Amministrazione regionale, vengono recepite, in quanto applicabili e con le modifiche che attuino e garantiscano l'autonomia organizzativa e funzionale del Consiglio regionale, previa contrattazione, con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza”*;

Kundgetan, dass Artikel 2 Absatz 1 des genannten koordinierten Textes der Personaldienstordnung Folgendes vorsieht: *„Die Bestimmungen, die in den für das Personal der Regionalverwaltung unterzeichneten Tarifabkommen enthalten sind, werden - soweit anwendbar und mit den Änderungen, die die Organisations- und Funktionsfähigkeit des Regionalrates gewährleisten - im Rahmen der Tarifverhandlungen mit Präsidiumsbeschluss übernommen“*;

Dato atto che nel Supplemento n. 3 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige del 2 novembre 2023, n. 44, è stato pubblicato l'Accordo stralcio per il rinnovo del contratto collettivo riguardante il personale dell'area non dirigenziale della Regione autonoma Trentino Alto Adige e delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Trento e Bolzano – triennio economico e giuridico 2019-2021;

Festgehalten, dass das Teilabkommen für die Erneuerung des Tarifvertrags betreffend das nicht im Führungsrang eingestufte Personal der autonomen Region Trentino-Südtirol und der Handels-, Industrie-, Handwerks- und Landwirtschaftskammern Trient und Bozen – Wirtschaftlicher und rechtlicher Teil: Dreijahreszeitraum 2019-2021 – im Beiblatt Nr. 3 zum Amtsblatt der Region Trentino-Südtirol Nr. 44 vom 2. November 2023 veröffentlicht wurde;

Visto il Capo I del Titolo II del Contratto collettivo dell'area del personale non dirigenziale del Consiglio regionale e, in particolare, l'articolo 5, a mente del quale *“il sistema della contrattazione collettiva è strutturato sui seguenti livelli: a) contratto di comparto; b) contratto integrativo”*;

Nach Einsicht ins I. Kapitel des II. Titels des Tarifvertrags betreffend das nicht im Führungsrang eingestufte Personal des Regionalrates und insbesondere in Artikel 5, wo es heißt: *„Die Tarifverhandlungen laufen auf den nachstehenden Ebenen ab: a) Bereichsverhandlung; b) Zusatzvertrag“*;

Vista la propria deliberazione n. 54 del 14 novembre 2022 inerente l'istituzione della delegazione di parte pubblica per le prossime esigenze legate ai lavori di contrattazione;

Nach Einsicht in den Präsidiumsbeschluss Nr. 54 vom 14. November 2022 betreffend die Ernennung einer Delegation des Präsidiums für die mit den anstehenden Vertragsverhandlungen zusammenhängenden Erfordernisse;

Vista la convocazione delle Organizzazioni

Nach Einsicht in die Einberufung eines

sindacali, prot. CRTAA n. 3787 del 2 novembre 2023, al fine, tra le altre, del recepimento, per il personale dell'area non dirigenziale del Consiglio regionale, dell'Accordo stralcio sopra citato e relativo al triennio economico giuridico 2019-2021, nonché l'avvio della contrattazione relativa al contratto integrativo per il personale dell'area non dirigenziale del Consiglio regionale;

Esaminate e condivise le modifiche dell'Accordo stralcio per il rinnovo del contratto collettivo riguardante il personale dell'area non dirigenziale del Consiglio regionale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige – triennio economico giuridico 2019-2021 e del Contratto integrativo per il personale dell'area non dirigenziale del consiglio regionale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, discusse dalle delegazioni di parte pubblica e di parte sindacale, in occasione della riunione del 6 novembre 2023;

Dato atto del parere positivo del sindacato ASGB-Regione ad entrambe le proposte contrattuali come espresso nella medesima seduta di cui all'alinea precedente e come da nota prot. CRTAA n. 3827 del 7 novembre 2023;

Vista la nota prot. CRTAA n. 3841 del 8 novembre 2023, con la quale è emersa la volontà, da parte della Organizzazione sindacale Fe.N.A.L.T., di procedere alla sottoscrizione dell'Accordo stralcio e del Contratto integrativo, come sopra individuate, *“purché la sottoscrizione avvenga congiuntamente per entrambi gli atti (...)”*;

Dato atto della volontà, da parte delle Organizzazioni sindacali sopra individuate, che costituiscono la maggioranza della rappresentatività sindacale, di procedere alla sottoscrizione dell'Accordo stralcio per il rinnovo del contratto collettivo riguardante il personale dell'area non dirigenziale del Consiglio regionale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige – triennio economico giuridico 2019 – 2021 e del Contratto integrativo per il personale dell'area non dirigenziale del consiglio regionale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige;

Treffens mit den Gewerkschaftsorganisationen laut Schreiben Prot. Nr. 3787 vom 2. November 2023, um unter anderem die Übernahme des oben genannten Teilabkommens für das nicht im Führungsrang eingestufte Personal des Regionalrates – Wirtschaftlicher und rechtlicher Teil: Dreijahreszeitraum 2019-2021 – sowie die Aufnahme der Tarifverhandlungen zwecks Unterzeichnung des Zusatzvertrags betreffend das nicht im Führungsrang eingestufte Personal des Regionalrates zu beraten;

Nachdem die Änderungen zum Teilabkommen für die Erneuerung des Tarifvertrags betreffend das nicht im Führungsrang eingestufte Personal des Regionalrates der autonomen Region Trentino-Südtirol – Wirtschaftlicher und rechtlicher Teil: Dreijahreszeitraum 2019-2021 – und zum Zusatzvertrag betreffend das nicht im Führungsrang eingestufte Personal des Regionalrates der autonomen Region Trentino-Südtirol anlässlich des Treffens vom 6. November 2023 zwischen den Delegationen des Präsidiums und der Gewerkschaftsorganisationen beraten, überprüft und befürwortet wurden;

Kundgetan, dass die Gewerkschaft ASGB-Region sowohl während der im vorigen Absatz genannten Sitzung als auch mit ihrem Schreiben Prot. Nr. 3827 RegRat vom 7. November 2023 über beide Vertragsentwürfe eine positive Stellungnahme abgegeben hat;

Nach Einsicht in das Schreiben Prot. Nr. 3841 RegRat vom 8. November 2023, mit dem die Gewerkschaft Fe.N.A.L.T. die Absicht bekundet hat, das Teilabkommen und den Zusatzvertrag zu unterzeichnen, *„allerdings nur wenn die beiden Dokumente gleichzeitig unterzeichnet werden (...)“*;

Festgehalten, dass die oben genannten repräsentativsten Gewerkschaftsorganisationen die Absicht bekundet haben, das Teilabkommen für die Erneuerung des Tarifvertrags betreffend das nicht im Führungsrang eingestufte Personal des Regionalrates der autonomen Region Trentino-Südtirol – Wirtschaftlicher und rechtlicher Teil: Dreijahreszeitraum 2019-2021 – und den Zusatzvertrag betreffend das nicht im Führungsrang eingestufte Personal des Regionalrates der autonomen Region Trentino-Südtirol zu unterzeichnen;

Considerata la necessità di trasmettere le ipotesi di Accordo alla Corte dei Conti ai fini della certificazione di compatibilità con gli strumenti di bilancio e programmazione regionali;

Visto l'art. 11 del Regolamento interno;

Ad unanimità di voti legalmente espressi,

d e l i b e r a

1. Di approvare l'allegata ipotesi di Accordo stralcio per il rinnovo del contratto collettivo riguardante il personale dell'area non dirigenziale del Consiglio regionale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige – triennio economico giuridico 2019-2021, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2. Di approvare l'allegata ipotesi di Contratto integrativo per il personale dell'area non dirigenziale del consiglio regionale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

3. Di autorizzare i membri della delegazione di parte pubblica a sottoscrivere per conto dell'Ufficio di Presidenza gli allegati di cui ai punti 1 e 2, previa trasmissione dei medesimi allegati alla Corte dei Conti ai fini della certificazione di compatibilità con gli strumenti di bilancio e programmazione regionali e fatta salva la presenza di riscontri non positivi.

4. Di autorizzare i membri della delegazione di parte pubblica a sottoscrivere per conto dell'Ufficio di Presidenza gli allegati di cui ai punti 1 e 2, anche qualora all'esito della trasmissione di cui al punto 3 non sia pervenuto riscontro nel termine di giorni 15 dalla data di trasmissione.

5. Di precisare che l'impegno della relativa spesa avviene con successivi provvedimenti a cura del dirigente, al quale risulta affidata la gestione dei capitoli di bilancio inerenti le spettanze del personale.

Angesichts dessen, dass die beiden Vertragsentwürfe dem Rechnungshof zwecks Bescheinigung der Vereinbarkeit mit den Haushalts- und Planungsinstrumenten der Region vorgelegt werden müssen;

Nach Einsicht in den Art. 11 der Geschäftsordnung;

mit gesetzmäßig zum Ausdruck gebrachter Stimmeneinhelligkeit,

b e s c h l i e s s t

1. Den beiliegenden Entwurf eines Teilabkommens für die Erneuerung des Tarifvertrags betreffend das nicht im Führungsrang eingestufte Personal des Regionalrates der autonomen Region Trentino-Südtirol – Wirtschaftlicher und rechtlicher Teil: Dreijahreszeitraum 2019-2021 – als integrierenden und wesentlichen Bestandteil des vorliegenden Beschlusses zu genehmigen.

2. Den beiliegenden Entwurf eines Zusatzvertrags betreffend das nicht im Führungsrang eingestufte Personal des Regionalrates der autonomen Region Trentino-Südtirol als integrierenden und wesentlichen Bestandteil des vorliegenden Beschlusses zu genehmigen.

3. Die Mitglieder der Delegation des Präsidiums zu ermächtigen, die Anlagen unter Punkt 1 und 2 in dessen Auftrag zu unterzeichnen, jedenfalls erst nachdem die Übermittlung derselben an den Rechnungshof zwecks Bescheinigung der Vereinbarkeit mit den Haushalts- und Planungsinstrumenten der Region erfolgt ist und sofern keine gegenteilige Stellungnahme eingeht;

4. die Mitglieder der Delegation des Präsidiums zu ermächtigen, die Anlagen unter Punkt 1 und 2 in dessen Auftrag zu unterzeichnen, selbst wenn binnen 15 Tagen ab dem Datum der Übermittlung an den Rechnungshof im Sinne von Punkt 3 keine entsprechende Rückmeldung eingeht.

5. Zu präzisieren, dass die Zweckbindung der entsprechenden Ausgabe mit nachfolgenden Maßnahmen der Führungskraft, der die Gebarung der Bilanzkapitel betreffend die Bezüge des Personals obliegt, vorgenommen wird.

6. Di disporre che gli Accordi allegati di cui ai punti 1 e 2, una volta sottoscritti, vengano pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione, sulla base dell'articolo 4, comma 1, lettera d), della legge regionale 19 giugno 2009, n. 2 (Nuove norme relative alla pubblicazione e alla diffusione del Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige), e successive modificazioni, e dell'articolo 4, comma 7, della legge regionale 21 febbraio 1991, n. 5 (Norme per potenziare il servizio di traduzioni nell'amministrazione regionale, norme urgenti in materia di personale nonché norme sul personale delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento e di Bolzano e norme per l'uso della lingua ladina per i dipendenti dei comuni ladini della Provincia di Bolzano), e successive modificazioni.

Le controversie concernenti il presente provvedimento sono devolute al Giudice del Lavoro; il tentativo di conciliazione davanti alla Commissione di Conciliazione, istituita presso la Provincia autonoma competente per territorio, ai sensi dell'art. 410 del c.p.c. è facoltativo.

6. Zu verfügen, dass die Abkommen laut Punkt 1 und 2 nach der Unterzeichnung gemäß Artikel 4, Absatz 1, Buchstabe d) des Regionalgesetzes Nr. 2 vom 19. Juni 2009 (Neue Bestimmungen über die Veröffentlichung und den Vertrieb des Amtsblattes der autonomen Region Trentino-Südtirol), in geltender Fassung, und des Artikels 4, Absatz 7, des Regionalgesetzes Nr. 5 vom 21. Februar 1991 (Bestimmungen zum Ausbau des Übersetzungsdienstes in der Regionalverwaltung, dringende Bestimmungen über das Personal sowie Bestimmungen über das Personal der Handels-, Industrie-, Handwerks- und Landwirtschaftskammern von Trient und Bozen und Bestimmungen für den Gebrauch der ladinischen Sprache für die Bediensteten der ladinischen Gemeinden der Provinz Bozen), in geltender Fassung, im Amtsblatt der Region veröffentlicht werden.

Klagen gegen vorliegende Maßnahme sind beim Arbeitsgericht einzureichen. Der Schlichtungsversuch vor der Schlichtungskommission bei der gebietsmäßig zuständigen autonomen Provinz im Sinne des Art. 410 der Zivilprozessordnung ist fakultativ.

IL PRESIDENTE/DER PRÄSIDENT

- Josef Noggler -
firmato-gezeichnet

IL SEGRETARIO GENERALE/DER GENERALSEKRETÄR

- MMag. Jürgen Rella -
firmato-gezeichnet

EL/TS

Ipotesi di Accordo stralcio per il rinnovo del contratto collettivo riguardante il personale dell'area non dirigenziale del Consiglio regionale della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige –triennio economico giuridico 2019 – 2021 – triennio economico giuridico 2019-2021

L'anno 2023, il giorno 6 novembre, alle ore 10,30, nella Sala conferenza del Consiglio regionale nella sede di Bolzano in piazza Duomo n. 3, ha avuto luogo l'incontro tra:

- Il Consiglio regionale, parte pubblica, rappresentato, giusta deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 54 del 14.11.2022, dai signori

Dott. Mag. Jürgen Rella - Segretario generale del Consiglio regionale

Avv. Sergio Vergari - Vicesegretario generale del Consiglio regionale

Dott. Günther Hofer - esperto esterno con funzione di membro di delegazione

- e la delegazione sindacale, rappresentata da

sig. Marco Deanesi - Fe.N.A.L.T.

sig.ra Cristina Girardi - U.I.L. - FPL Enti Locali

sig. Hans Rungg - ASGB-Regione

Sig. Bartolomeo Tricarico - Coordinamento FLP Regione T.A.A. - C.C.I.A.A. Trento e Bolzano

Le parti convengono e sottoscrivono la seguente "Ipotesi di Accordo stralcio per il rinnovo del contratto collettivo riguardante il personale dell'area non dirigenziale del Consiglio regionale della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige –triennio economico giuridico 2019 – 2021 – triennio economico giuridico 2019-2021"

Ipotesi di Accordo stralcio per il rinnovo del contratto collettivo riguardante il personale dell'area non dirigenziale del Consiglio regionale della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige –triennio economico giuridico 2019 – 2021 – triennio economico giuridico 2019-2021

Art. 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente contratto collettivo stipulato ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 21 luglio 2000, n. 3, si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato - incluso il personale inserito nei profili professionali di giornalista pubblico ed esclusi i dirigenti del Consiglio regionale della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige.

2. Il presente accordo stralcio concerne il periodo 1. gennaio 2019 - 31 dicembre 2021.

3. Per quanto non innovato dal presente accordo continuano a trovare applicazione le norme di cui al CCRL sottoscritto in data 1. dicembre 2008, come integrato con le modifiche recate dalla contrattazione successiva.

Art. 2 – Modifiche al Contratto collettivo 27 ottobre 2009 e successive modifiche e integrazioni

Nel perseguimento delle finalità di cui all'art. 1, al contratto collettivo riguardante il personale dell'area non dirigenziale del Consiglio regionale della Regione Trentino – Alto Adige stipulato in data 27 ottobre 2009 e successive modifiche e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche nei soli articoli di seguito indicati.

All'Art. 5

Livelli di contrattazione: materie e limiti

Sono apportate le seguenti modifiche

Il comma 4 è soppresso e sostituito dal seguente

Per la contrattazione integrativa non è consentito l'utilizzo di risorse superiori al doppio di quelle previste per il Fondo di cui all'articolo 88 del presente contratto.

All'Art. 22

Contratto individuale di lavoro

Sono apportate le seguenti modifiche

Il comma 2 è soppresso e sostituito dal seguente

2. Nel contratto di lavoro, per il quale è richiesta la forma scritta, anche non contestuale, sono comunque indicati:

- a) tipologia del rapporto di lavoro;
- b) identità delle parti;
- c) data di inizio del rapporto di lavoro;
- d) area di inquadramento e posizione economico-professionale iniziale;
- e) profilo professionale e relative mansioni;
- f) durata del periodo di prova;
- g) sede di servizio di prima assegnazione; All'atto di assegnazione a seguito di concorso

pubblico, mobilità, passaggio diretto o trasferimento l'interessato accetta la sede di servizio per un periodo minimo di cinque anni. In tale periodo il trasferimento dalla sede assegnata può essere disposto in presenza di esigenze di servizio, per gravi motivi di salute o di famiglia sopravvenute successivamente all'assegnazione

- h) termine finale in caso di contratto di lavoro a tempo determinato;
- i) orario di lavoro settimanale e le eventuali condizioni relative al lavoro straordinario;
- j) richiamo generale all'ordinamento del personale,
- k) la sede o il domicilio del datore di lavoro;
- l) il diritto alla formazione;
- m) la durata delle ferie e dei permessi retribuiti;
- n) la procedura, la forma e i termini di preavviso in caso di risoluzione del contratto;
- o) l'importo iniziale della retribuzione con l'indicazione del periodo e delle modalità di pagamento;
- p) l'indicazione del contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro con l'indicazione delle parti che lo hanno sottoscritto;
- q) gli enti e gli istituti che ricevono i contributi previdenziali e assicurativi dovuti dal datore di lavoro.

All'Art. 24

Rapporti di lavoro a tempo parziale

Sono apportate le seguenti modifiche

Il comma 1 è soppresso e sostituito dal seguente

1. I posti di organico del ruolo unico regionale possono essere trasformati nel limite minimo del 5% e massimo del 30% in posti di lavoro a tempo parziale con prestazione pari alla metà, ai cinque noni, ai due terzi, ai sette noni, ai cinque sestimi o otto noni dell'orario settimanale di lavoro del personale a tempo pieno.

All'Art. 32

Ferie

Sono apportate le seguenti modifiche

Il comma 4 è soppresso e sostituito dal seguente

4. Al fine di regolamentare l'eventuale chiusura di uffici in giorni lavorativi, l'amministrazione, previa concertazione con i soggetti sindacali, può stabilire all'inizio dell'anno solare e fino a tre giornate, che le ferie siano usufruite da tutto il personale o da determinate categorie

9. Il personale in congedo di maternità e paternità e in congedo parentale che non abbia fruito delle ferie maturate negli anni precedenti, salvo quanto previsto dal precedente comma 8, dovrà fruire delle stesse prima del rientro in servizio, salvo indifferibili esigenze di servizio o motivate esigenze di carattere personale.

Dopo l'articolo 32 è inserito il seguente articolo

Art. 32-bis Cessione di ferie

1. A decorrere dal 1 gennaio 2024 i lavoratori a tempo indeterminato possono cedere a titolo gratuito giornate di ferie da loro maturate e non fruito, eccedenti il periodo minimo legale di 4 settimane l'anno, a dipendenti del Consiglio regionale o della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige, purchè in tale ultimo caso a condizione di reciprocità della misura, di pari – o inferiore – categoria/livello di inquadramento e di pari – o inferiore – regime orario che abbiano necessità di assistenza di figli minori le cui particolari condizioni di salute necessitano di cure costanti ovvero debbano fronteggiare gravi necessità personali e familiari. E' esclusa ogni forma di conguaglio anche di natura monetaria. La regolamentazione del presente istituto per quanto riguarda le modalità di cessione e di fruizione delle ferie è demandata alla contrattazione decentrata.

2. Le modalità organizzative da definirsi in sede di contrattazione decentrata, dovrà contemplare il principio inderogabile dell'anonimato degli offerenti e dei richiedenti. Può essere prevista anche la gestione in forma associata dell'istituto regolato dal presente articolo.

3. Al fine di una migliore efficienza dell'istituto l'Amministrazione istituisce la "Banca delle ferie", attraverso la quale il personale può donare le proprie giornate di ferie, nei limiti di cui al comma 1.

4. In via provvisoria, in assenza di quanto previsto al comma 2, accede alla Banca delle ferie il personale del Consiglio regionale a tempo indeterminato con necessità di assistenza a figli, coniuge, conviventi more uxorio, genitori, le cui condizioni di salute necessitano di cure costanti, ovvero debbano fronteggiare gravi necessità personali e familiari. Le condizioni sanitarie o personali dovranno essere adeguatamente documentate. Accede alla misura il solo personale che abbia un numero di giorni di ferie da fruire non superiore ad un terzo delle ferie annualmente spettanti in base alla tipologia contrattuale. La richiesta del/della dipendente adeguatamente motivata, dovrà indicare il numero di giorni di ferie richiesto e potrà essere accolta dall'Amministrazione nel limite massimo delle ferie annualmente spettanti al/alla richiedente e comunque nel limite massimo del 50% delle ferie depositate nella Banca delle ferie. L'amministrazione si riserva, in caso di mancato utilizzo delle ferie depositate da parte di altro personale richiedente, a derogare a tali ultime disposizioni. Il richiedente, al momento della richiesta, sottoscrive l'impegno a utilizzare le ferie donate dai colleghi nel caso di assoluta necessità, consapevole che tale utilizzo potrebbe impedire o limitare l'applicazione della medesima misura ad altri colleghi in possesso dei medesimi requisiti.

5. Le modalità di utilizzo delle ferie oggetto di cessione sono di volta in volta stabilite dall'Amministrazione con l'interessato per garantire una adeguata combinazione tra esigenze personali e di servizio.

6. La presente disposizione contrattuale ha natura sperimentale. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente disciplina le parti si incontrano per valutarne gli effetti.

All'Art. 34 Permessi retribuiti

Sono apportate le seguenti modifiche

Il comma 1 è soppresso e sostituito dal seguente

1. A domanda il dipendente ha diritto a permessi retribuiti, entro il limite annuo di quindici giorni lavorativi e nei limiti indicati per i seguenti casi, dietro produzione di idonea documentazione:

a) fino a dieci giorni lavorativi frazionabili in massimo 70 ore, per particolari motivi personali o familiari valutati dall'Amministrazione. Rientrano fra i particolari motivi le assenze dovute ad assistenza ai parenti o affini di primo e secondo grado o conviventi per il ricovero ospedaliero, nonché le assenze dovute a casi che siano assimilabili, per caratteri di gravità, a quello menzionato. Rientrano tra i particolari motivi, limitati alla durata massima di cinque giorni lavorativi frazionabili in 36 ore, anche le assenze dovute all'accompagnamento alle visite mediche specialistiche dei figli minorenni, ad eccezione dell'accompagnamento dal medico pediatra di libera scelta, e l'accompagnamento alle visite mediche specialistiche per parenti di primo e secondo grado e per gli affini di primo grado purché, nei casi diversi dall'accompagnamento del figlio minorenne, venga certificato dal medico specialista o dalla struttura sanitaria la necessità dell'assistenza.

aa) per effettuare visite mediche specialistiche adeguatamente e debitamente documentate, o per manutenzione protesi (ivi compresa la manutenzione e consegna protesi presso laboratori tecnici specializzati), o per cure riabilitative presso strutture pubbliche o presso strutture private purché, in quest'ultimo caso, prescritte dal medico curante o da un

medico specialista, nonché per il tempo strettamente necessario. Il tempo utilizzato per il viaggio dovrà essere dichiarato dal dipendente. Dette assenze non potranno superare su base annua l'orario settimanale di lavoro. Per cure riabilitative e terapeutiche per gravi patologie, adeguatamente e debitamente documentate, che richiedano terapie di lunga durata, il limite orario viene derogato fino al limite massimo di 50 ore; la certificazione medica dovrà attestare la necessità della prestazione senza prognosi, restando impregiudicata la possibilità dell'Amministrazione di procedere a verifica tramite le strutture sanitarie pubbliche;

b) per la nascita di figli, giorni cinque;

c) per partecipare a concorsi o ad esami per il conseguimento di titoli di studio riconosciuti dall'ordinamento scolastico/universitario, ivi compresi quelli relativi alla partecipazione agli esami di bilinguismo, limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove: giorni otto all'anno.

Il comma 2 è soppresso e sostituito dal seguente

2. Il dipendente ha altresì diritto a:

- 15 giorni, dei quali 14 da fruire consecutivamente entro 45 giorni dalla data della celebrazione del rito riconosciuto dall'ordinamento. Nel computo dei 15 giorni è compreso quello della celebrazione del rito;
- 5 giorni per la nascita di ogni figlio;
- 3 giorni per evento, compreso quello del funerale, in caso di lutto per coniuge/convivente/unito civilmente, parenti e affini entro il primo grado;
- 2 giorni per evento, compreso quello del funerale, in caso di lutto per parenti e affini entro il secondo grado;
- la giornata del funerale in caso di lutto per parenti entro il terzo grado.

All'Art. 35 Orario di lavoro

Sono apportate le seguenti modifiche

Il comma 6 è soppresso e sostituito dal seguente

6. Qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e della eventuale consumazione del pasto.

Il comma 8 è soppresso e sostituito dal seguente

8. Ferma restando la durata normale dell'orario settimanale, il dipendente ha diritto a undici ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore, fatto salvo quanto previsto dal comma 10 e 11 e da specifiche disposizioni normative. Il riposo giornaliero deve essere fruito in modo consecutivo, fatte salve le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata. Nei casi di effettuazione di interventi durante il turno di reperibilità, le 11 ore di riposo giornaliero possono essere anche non consecutive.

Il comma 10 è soppresso e sostituito dal seguente

10. Le deroghe alla disciplina dell'orario di lavoro sono quelle stabilite dal D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66. In particolare sono applicabili le deroghe previste dall'articolo 17 del D.Lgs. 66/2003 per lo svolgimento delle attività di guardia, sorveglianza e permanenza caratterizzate dalla necessità di assicurare la protezione dei beni e delle persone, delle attività caratterizzate dalla necessità di assicurare la continuità del servizio, con particolare riguardo al servizio di autista, e delle attività promozionali, di ricerca e sviluppo. Nelle ipotesi sopra indicate al dipendente è accordato un periodo di riposo compensativo di durata pari alla parte di riposo giornaliero non goduta, da fruire nel più breve tempo possibile. In tale ultimo caso si considerano le ore 9,00 come ora di inizio della giornata lavorativa successiva all'attività che non abbia consentito il completo prescritto riposo.

Il comma 11 è soppresso e sostituito dal seguente.

11. Per i conducenti di automezzi, l'orario di servizio può essere variamente programmato,

nell'ambito dell'orario d'obbligo contrattuale, utilizzando anche in forma combinata le diverse modalità organizzative dell'orario di lavoro, compresa la turnazione. Costituisce deroga ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 17 del D.Lgs. 8 aprile 2003, l'attività resa su richiesta durante i servizi di autista che non abbia consentito il rispetto dei prescritti riposi. In tale ultimo caso si applica quanto previsto dal comma 10.

Il comma 13 è soppresso e sostituito dal seguente:

13. Per il personale che effettua il lavoro in turni l'orario settimanale di servizio può essere ridotto per un massimo di ore tre, nel rispetto su base annua dell'orario di lavoro previsto dal contratto individuale.

Il comma 14 è soppresso e sostituito dal seguente:

14. Gli uffici rimangono chiusi nei pomeriggi feriali del 24 dicembre e 31 dicembre. Le relative modalità di recupero sono stabilite dall'amministrazione.

All'Art. 40 **Assenze per malattia**

Sono apportate le seguenti modifiche

Il comma 1 è soppresso e sostituito dal seguente:

1. L'assenza per malattia, ovvero la sua prosecuzione, deve essere comunicata all'Amministrazione tempestivamente e comunque prima dell'inizio della fascia obbligatoria dell'orario di lavoro del giorno in cui si verifica.

Il comma 2 è soppresso e sostituito dal seguente:

2. Nel periodo 1 gennaio al 31 dicembre di ciascun anno, qualora l'assenza si protragga per più di due giorni lavorativi, il dipendente è tenuto a farsi rilasciare dal medico curante il certificato medico recante la sola prognosi e a comunicarlo all'amministrazione. Nello stesso periodo, qualora dopo due precedenti eventi consecutivi di malattia non accompagnati da certificato medico intervenga una nuova assenza per malattia e la stessa si protragga per più di un giorno lavorativo, il dipendente è tenuto a farsi rilasciare dal medico curante il certificato medico recante la sola prognosi e a comunicarlo all'amministrazione. In caso di ripetute malattie non certificate o di assenza ingiustificata al domicilio attestata dalla struttura sanitaria incaricata del controllo, la malattia va documentata fin dal suo inizio previa richiesta scritta dell'amministrazione e per il periodo temporale indicato. In caso di ripetute malattie non certificate o di assenza ingiustificata al domicilio attestata dalla struttura sanitaria incaricata del controllo, l'Amministrazione ha la facoltà di chiedere al dipendente, per un periodo successivo da indicare nella comunicazione, la documentazione della malattia fin dal primo giorno di assenza.

Il comma 3 è abrogato.

All'Art. 51 **Criteria per la realizzazione della mobilità interna**

Sono apportate le seguenti modifiche

Il comma 3 è soppresso e sostituito dal seguente

3. All'atto dell'assegnazione a seguito di concorso pubblico, mobilità, passaggio diretto o trasferimento l'interessato accetta la sede di servizio per un periodo minimo di cinque anni; in tale periodo il trasferimento dalla sede assegnata può essere disposto solo in presenza di esigenze di servizio, per gravi motivi di salute o di famiglia sopravvenute successivamente all'assegnazione.

All'Art. 52 **Formazione**

Sono apportate le seguenti modifiche

Il comma 8 è soppresso e sostituito dal seguente

8. Il personale che partecipa alle attività di formazione è considerato in servizio a tutti gli effetti, fatto salvo quanto previsto dal comma 9. I relativi oneri sono a carico dell'amministrazione. I corsi sono tenuti, di norma, durante l'orario di lavoro. Qualora i corsi si svolgano fuori dalla sede di servizio, al personale spetta il rimborso delle spese di viaggio, ove ne sussistano i presupposti. In tal caso ai partecipanti è attribuito l'effettivo orario del corso aumentato dei tempi di viaggio calcolati con la modalità prevista dall'articolo 16, comma 1, lettera d), del presente contratto. Sarà comunque riconosciuta la durata della fascia di presenza obbligatoria.

Dopo il comma 9 è inserito il seguente comma 10:

10. In caso di un corso individuale non obbligatorio di formazione e di aggiornamento a titolo oneroso per l'Amministrazione con presunti costi complessivi superiori a 3.000 euro nel corso dell'anno solare, la partecipazione da parte del dipendente è subordinata all'impegno del medesimo di rispettare un periodo di permanenza minimo presso l'Amministrazione di tre anni, decorrenti dalla conclusione del percorso formativo. In caso di mancato rispetto del relativo periodo il personale deve corrispondere all'Amministrazione un'indennità sostitutiva proporzionata al periodo di permanenza non rispettato nonché al costo complessivo sostenuto dall'Amministrazione per la relativa formazione.

All'Art. 64

Passaggi all'interno dell'area

Sono apportate le seguenti modifiche

Il comma 6 è soppresso e sostituito dal seguente

6. Per le posizioni economico-professionali C2 e C3 costituiscono modalità alternative di accesso rispetto alle procedure selettive di cui al comma 2, il conseguimento dell'idoneità alla direzione d'ufficio rispettivamente il superamento dell'esame finale del corso per aspiranti dirigenti;

l'inquadramento nella posizione economico-professionale superiore avrà la decorrenza al 1. luglio in modo uniforme rispetto a quella prevista per la riqualificazione di cui al comma 5, oppure al primo giorno del mese successivo alla maturazione del requisito di anzianità se posteriore. Al personale di ruolo in possesso di specializzazione post-lauream di livello universitario della durata di almeno un biennio o altra specializzazione di durata almeno biennale, in entrambi i casi in discipline strettamente inerenti all'attività di servizio, l'anzianità richiesta per l'accesso alla posizione economica professionale C2 è ridotta della corrispondente durata della specializzazione conseguita.

All'Art. 65

Progressione economica

Sono apportate le seguenti modifiche

Il comma 6 è soppresso e sostituito dal seguente

6. Al personale pervenuto al livello apicale delle posizioni economico- professionali A4, B2S, B4S e C3, al compimento di ogni quinquennio di anzianità nel livello stesso, è attribuita a titolo di incremento stipendiale una maggiorazione pari al 5% del livello apicale della corrispondente posizione economico-professionale rivestita.

Dopo il comma 6 è inserito il comma 6-bis:

6-bis. Il personale già inquadrato nella posizione economico professionale apicale che, che a seguito di modifiche del profilo professionale di appartenenza non ricopre più tale posizione economico- professionale apicale nella quale abbia un'anzianità di servizio non inferiore a cinque anni, mantiene la maggiorazione già in godimento di cui al comma 6 e conserva l'anzianità maturata prima della modifica sopra indicata, ai fini della maturazione dell'ulteriore maggiorazione di cui al medesimo comma 6. Lo stesso personale può chiedere di transitare, con le modalità di cui all'articolo 64, comma 2, alla posizione economico-professionale

immediatamente superiore – livello iniziale, al di fuori delle procedure di cui al titolo IV, purchè le mansioni siano compatibili. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 89, commi 1 e 2.

All'Art. 67 **Struttura della retribuzione**

Sono apportate le seguenti modifiche

Il comma 1 è soppresso e sostituito dal seguente

1. La struttura della retribuzione del personale si compone delle seguenti voci:

trattamento fondamentale

- a) stipendio tabellare;
- b) indennità integrativa speciale;
- c) retribuzione individuale di anzianità;
- d) indennità di bilinguità e trilinguità;
- e) assegno personale, ove spettante;
- f) indennità di funzione;
- g) indennità di posizione, per il periodo in cui è corrisposta;
- trattamento accessorio
 - h) assegno per incarico sostituto direttore;
 - i) indennità di coordinamento;
 - j) indennità per incarichi speciali;
 - k) compenso per lavoro straordinario;
 - l) indennità per prestazioni fuori orario;
 - m) indennità di reperibilità;
 - n) indennità di disagiata residenza;
 - o) indennità rischio per conducenti di autoveicoli di proprietà dell'amministrazione;
 - p) indennità per servizi particolari e per traduzione simultanea;
 - q) indennità di missione e trasferimento;
 - r) fondo per la produttività e qualità della prestazione lavorativa;
 - s) indennità previste dai contratti integrativi, laddove non diversamente specificato

All'Art. 68 **Corresponsione e disciplina della retribuzione**

Sono apportate le seguenti modifiche

Il comma 4 è soppresso e sostituito dal presente

4. Nell'Allegato G) è definito il trattamento economico spettante nei vari casi di assenza dal servizio, fatte salve le diverse disposizioni previste dal presente contratto.

All'Art. 69 **Tredicesima mensilità**

Sono apportate le seguenti modifiche

Il comma 1 è soppresso e sostituito dal presente

1. Entro il 19 dicembre di ogni anno, ovvero entro il secondo mese successivo alla data di cessazione del servizio, viene corrisposta al personale una tredicesima mensilità, commisurata ad un dodicesimo delle seguenti voci retributive annuali spettanti alle date suindicate:

- stipendio tabellare;
- indennità integrativa speciale;
- retribuzione individuale di anzianità;
- indennità di bilinguità e trilinguità;
- assegno personale, ove spettante;

- indennità di funzione;
- indennità di posizione, per il periodo in cui è corrisposta.

All'Art. 70
Effetti delle nuove retribuzioni

Sono apportate le seguenti modifiche

Il comma 2 e 3 sono soppressi

Il comma 4 è soppresso e sostituito dal seguente:

“4. L'eventuale assegno personale corrisposto al dipendente all'atto dell'inquadramento in ruolo, al fine di garantire il mantenimento del trattamento economico complessivamente goduto presso l'amministrazione di provenienza, è assorbito nel limite del 60% degli aumenti economici previsti dal presente contratto aventi carattere di generalità, ivi comprese le indennità di cui agli articoli 74, 76, 77, 78 del presente contratto”

All'Art. 74
Indennità di bilinguità e trilinguità

Sono apportate le seguenti modifiche

Il comma 1 è soppresso e sostituito dal seguente

1. Al personale in possesso dell'attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca rilasciato ai sensi del DPR 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni, di grado almeno pari o immediatamente inferiore a quello richiesto per la posizione economico-professionale ricoperta, spetta l'indennità di bilinguità nella misura stabilita dalle tabelle allegata al presente contratto per l'attestato posseduto

Il comma 2 è abrogato.

Dopo il comma 3 è inserito il seguente comma 3-bis

3 bis. Al personale di cui al comma 1, in possesso dell'attestato di conoscenza della lingua cimbra e/o mochena di grado almeno pari o immediatamente inferiore a quello richiesto per la posizione economico-professionale ricoperta, è attribuita una maggiorazione pari al 25% dell'indennità di cui al comma 1.

All'Art. 75
Indennità di funzione

Sono apportate le seguenti modifiche

Il comma 1 è soppresso e sostituito dal seguente

1. Al personale compete l'indennità di funzione (amministrativa e giudiziaria) nelle misure mensili stabilite per ciascuna posizione economico-professionale nell'allegato K)”.
Il comma 2 è soppresso e sostituito dal seguente:

Il comma 2 è soppresso e sostituito dal seguente:

2. L'indennità di funzione è corrisposta in ratei mensili, compresa la tredicesima, con le modalità previste per il trattamento economico fondamentale, di cui fa parte

Il comma 3 è abrogato

All'Art. 79
Lavoro Straordinario

Sono apportate le seguenti modifiche

Il comma 2 è soppresso e sostituito dal seguente

2. È considerato orario straordinario quello prestato, oltre l'orario medio giornaliero, per

moduli non inferiori a 30 minuti, .

Il comma 3 è soppresso e sostituito dal seguente

3. Il limite massimo di spesa annualmente autorizzabile per il pagamento del lavoro straordinario non può eccedere l'importo pari al corrispettivo di 60 ore annue per ciascuna unità di personale in servizio al 31 dicembre dell'anno precedente.

Il comma 8 è soppresso e sostituito dal seguente

8. Il lavoro svolto dai dipendenti in previsione e durante le sedute del Consiglio regionale e dei suoi organi collegiali non sono considerati ai fini del rispetto dei limiti di cui al comma 5 del presente articolo.

Il comma 11 è soppresso e sostituito dal seguente

11. Il lavoro straordinario autorizzato ai sensi dei commi 8, 9 e 10 del presente articolo non concorre a determinare i limiti di spesa di cui al comma 3 del presente articolo.

All'Art. 80 Banca ore

Sono apportate le seguenti modifiche

Il comma 1 è soppresso e sostituito dal seguente

1. E' istituita la banca ore nella quale rientra la flessibilità positiva mensile, con cumulo di mese in mese fino al limite massimo annuo di 60 ore e nel limite di 5 ore mensili senza autorizzazione da parte del superiore gerarchico; il suddetto limite è calcolato in proporzione per il personale che presta servizio a tempo parziale.

Il comma 2 è soppresso e sostituito dal seguente

2. La fruizione dell'orario depositato nella banca ore deve essere previamente concordata con il diretto superiore al fine di salvaguardare il funzionamento dell'organizzazione nel suo complesso e nell'erogazione congruente dei servizi previsti.

Dopo l'art. 87 è inserito il seguente articolo 87-bis

Art 87-bis Indennità di turno

1. Al personale che effettua il lavoro in turni, ai sensi dell'art. 35, comma 4, punto 4), è corrisposta, dalla data di sottoscrizione del presente accordo, una indennità pari a 10,00 euro per ciascun turno giornaliero di almeno 4 ore.

2. Le prestazioni di lavoro straordinario e la volontaria flessibilità dell'orario d'obbligo non comportano il diritto all'indennità di cui al comma 1.

All'Art. 84 Cumulabilità delle indennità

Sono apportate le seguenti modifiche

Il comma 2 è soppresso e sostituito dal seguente

2. Ai sostituti dei direttori può essere attribuita l'indennità di coordinamento o quella per incarichi speciali ma l'importo massimo complessivamente attribuibile non può superare il limite di cui all'articolo 77 del presente contratto.

All'Art. 88 Fondo per la produttività e la qualità della prestazione lavorativa

Sono apportate le seguenti modifiche

Il comma 1 è soppresso e sostituito dal seguente

1. Allo scopo di valorizzare la capacità e la produttività dei dipendenti e/o il loro contributo alla maggiore efficienza delle amministrazioni e alla qualità del servizio pubblico è istituito un "Fondo per la produttività e la qualità della prestazione lavorativa.

Il comma 3 è soppresso e sostituito dal seguente

3. Le risorse, sono ripartite fra le strutture organizzative o loro articolazioni in ragione del personale assegnato applicando i parametri di cui all'allegato K), tenuto conto del periodo di assegnazione e della tipologia del rapporto di lavoro. A tal fine si escludono i periodi di assenza che abbiano dato luogo alla sostituzione con personale supplente. L'assegnazione delle risorse alla struttura opera entro il limite massimo annuo di 30 giorni di assenza non sostituita per ciascun dipendente.

Il comma 5 è soppresso e sostituito dal seguente

5. La valutazione di cui ai precedenti commi, adeguatamente motivata, va sottoscritta per presa visione dal dipendente. Il dipendente ha titolo ad avere copia della valutazione a lui riferita.

All'Art. 90

Trattamento economico del funzionario incaricato delle funzioni di segretario del Presidente e dei Vicepresidenti del Consiglio regionale

Sono apportate le seguenti modifiche

Dopo il comma 1 è inserito il seguente

2. Al personale di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 88.”

All'Art. 93

Riconoscimento di servizi

Sono apportate le seguenti modifiche

Il comma 1 è soppresso e sostituito dal seguente

1. Il servizio a tempo determinato reso alle dipendenze dell'amministrazione antecedentemente all'inquadramento in ruolo ovvero all'assunzione con contratto a tempo indeterminato, nonché il servizio di ruolo ovvero a tempo indeterminato o a tempo determinato reso presso altre amministrazioni pubbliche in qualifiche pari o superiori a quella attribuita all'atto dell'assunzione presso l'amministrazione, sono riconosciuti per intero ai fini giuridici ed economici. Il periodo a tempo determinato reso presso altre amministrazioni pubbliche in qualifiche pari o superiori a quella attribuita all'atto dell'assunzione presso l'amministrazione è riconosciuto per intero in alternativa a quanto previsto al comma 5, purchè l'attività lavorativa sia stata svolta in materie strettamente connesse all'attività lavorativa.

1-bis. Il periodo del dottorato di ricerca, al quale si accede a seguito di selezione pubblica, è riconosciuto per intero ai fini giuridici ed economici esclusivamente in caso di conseguimento del titolo di dottore di ricerca e purchè in materie strettamente connesse all'attività lavorativa.

Il comma 2 è soppresso e sostituito dal seguente

2. Il riconoscimento del servizio di cui al comma 1 e 1-bis è disposto a domanda ed ha effetto dalla data di assunzione del dipendente a tempo indeterminato. Qualora la relativa domanda sia presentata decorsi sei mesi dalla data di assunzione a tempo indeterminato, gli effetti decorrono dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della medesima.

All'Art. 95

Servizio alternativo di mensa

Sono apportate le seguenti modifiche

Il comma 4 è soppresso e sostituito dal seguente

4. Il titolo per ottenere le prestazioni del servizio alternativo di mensa è rappresentato da un buono, che in applicazione di quanto stabilito dall'art. 5, comma 7 del D.L. 6 luglio 2012,

n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è confermato nell'importo massimo ivi stabilito.

Il comma 5 è soppresso e sostituito dal seguente

5. E' esclusa qualsiasi forma di indennità monetaria sostitutiva, fatto salvo il rimborso forfetario di cui all'art. 3, commi 3 e 4, dell'Allegato L), e il rimborso forfetario per il personale che non abbia potuto fruire del servizio, perché impegnato nelle attività degli organi consiliari o durante gli eventi della sala di rappresentanza.

Il comma 8 è soppresso e sostituito dal seguente

8. Nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dai commi precedenti, in alternativa alla prestazione di servizi sostitutivi di mensa aziendali, l'amministrazione può optare per un servizio di mensa diffusa, attraverso l'utilizzo di card elettroniche o analogo strumento disponibile sottoforma di app. è consentito, altresì, l'utilizzo del buono di cui ai commi precedenti in esercizi di generi alimentari convenzionati con il fornitore del servizio.

All'Art. 96 **Abbigliamento di servizio**

Sono apportate le seguenti modifiche

Il comma 1 è soppresso e sostituito dal seguente

1. Fermo restando quanto previsto dal d.lgs. 81/2008, l'amministrazione fornisce gratuitamente al personale, tenuto conto del profilo professionale di appartenenza e delle mansioni effettivamente esercitate, l'abbigliamento di servizio necessario, ove tale personale sia obbligato ad indossarlo. A tale fine è considerato abbigliamento di servizio.

- a) l'uniforme, contrassegnata dal distintivo di qualifica;
- b) la divisa, contrassegnata dal distintivo di servizio;
- c) l'abbigliamento di lavoro;

All'art. 101 Determinazione del trattamento di fine rapporto

Sono apportate le seguenti modifiche

Il comma 6 è soppresso e sostituito dal seguente

6. La risoluzione del rapporto di lavoro comporta la corresponsione al dipendente dell'integrazione regionale del trattamento di fine servizio/rapporto

Dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti commi:

6-bis Al personale cui spetta l'integrazione regionale di cui al comma precedente può essere anticipato, a richiesta, il trattamento di fine servizio/rapporto complessivamente spettante dall'INPS-Gestione Dipendenti pubblici. Il TFS/R a carico dell'INPS è corrisposto alla cessazione dal servizio, fatti salvi eventuali differimenti dei termini di pagamento previsti dalla vigente normativa regionale, per un importo non superiore al 90% di quanto complessivamente maturato ed è conguagliato, a saldo, ad avvenuta validazione della posizione previdenziale da parte del medesimo Istituto.

6 ter. Alla rideterminazione del trattamento di fine servizio/rapporto non si provvede per importi lordi fino a Euro 100,00.

All'Art. 103 **Previdenza complementare**

Sono apportate le seguenti modifiche

La lettera a) del comma 5 è soppressa e sostituito dal seguente

a) pari al 25%, per i dipendenti in servizio con contratto a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2000;

Dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti commi:

9. Con decorrenza dal 1. gennaio 2024 il contributo a carico del datore di lavoro è aumentato di un punto percentuale qualora il contributo a carico del dipendente ammonti almeno al tre per cento.

10. La modifica dell'aliquota contributiva da parte del dipendente deve essere chiesta entro la data del 31 dicembre del relativo anno a valere dal 1. gennaio dell'anno successivo alla domanda.

Dopo il Capo V è aggiunto il seguente Capo

Capo VI
DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA

Art. 108
Adesione al fondo sanitario integrativo

1. A decorrere dal 1. gennaio 2024 al personale del Consiglio regionale della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige vengono garantite forme integrative di assistenza al sistema sanitario pubblico, tramite l'iscrizione ai Fondi sanitari integrativi Sanifonds e Sanipro.

2. L'iscrizione è effettuata d'ufficio dall'Amministrazione, in base alla provincia di residenza anagrafica del dipendente, e qualora tale criterio non risulti applicabile, in base alla provincia in cui il dipendente presta servizio, come di seguito precisato:

- iscrizione d'ufficio a Sanifonds nel caso in cui il dipendente risieda in un comune della provincia di Trento, ovvero, se residente al di fuori della Regione Trentino Alto Adige, nel caso in cui egli/ella sia assegnato/a ad un ufficio della sede di Trento;
- iscrizione d'ufficio a Sanipro nel caso in cui il dipendente risieda in un comune della provincia di Bolzano ovvero, se residente al di fuori della Regione Trentino Alto Adige, nel caso in cui egli/ella sia assegnato/a ad un ufficio regionale collocato in provincia di Bolzano.

3. Nel caso di modifica della residenza anagrafica (da un comune della provincia di Trento ad uno della provincia di Bolzano o viceversa, ovvero da un comune fuori Regione ad un comune sito nella Regione Trentino - Alto Adige), si provvederà d'ufficio alla modifica del Fondo di iscrizione, con decorrenza dal 1 gennaio dell'anno successivo all'acquisizione della comunicazione di variazione di residenza.

4. A seguito dell'iscrizione di cui al precedente comma 2 e conformemente alle regole risarcitorie contenute nel Piano sanitario previsto dal Fondo sanitario, il dipendente avrà diritto al rimborso delle spese sanitarie sostenute a partire dal 1 gennaio 2024.

5. Viene iscritto d'ufficio, secondo le modalità di cui ai precedenti commi, il personale a tempo indeterminato e il personale a tempo determinato titolare di un contratto di durata almeno trimestrale.

6. Al dipendente con rapporto di lavoro part-time si applica il medesimo regime previsto per il personale a tempo pieno

Art. 109
Contribuzione

1. Il Consiglio regionale della Regione Trentino Alto Adige provvede, secondo i criteri, modalità, importi e tempistica stabiliti da ciascuno dei due Fondi, al versamento delle quote di contribuzione individuali.

2. Le parti danno atto che la quota di contribuzione non ha carattere retributivo, ed è assoggettata al contributo di solidarietà a carico del datore di lavoro nella misura del 10% (art. 9 bis decreto legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito nella legge 1 giugno 1991 n. 166).

Art. 110 **Norma finale**

1. 1. Per gli aspetti non disciplinati nei precedenti articoli si rinvia a quanto stabilito dall'Accordo costitutivo, dallo Statuto e dal Regolamento attuativo dei Fondi sanitari integrativi Sanifonds e Sanipro, inclusa anche l'eventuale iscrizione dei familiari al Fondo in cui il dipendente è iscritto, che sarà comunque di natura volontaria e con costo a carico di quest'ultimo.

All'Allegato C)

CODICE DI COMPORTAMENTO CONTRO LE MOLESTIE E GLI ATTI LESIVI DELLA DIGNITA' PERSONALE SUL LUOGO DI LAVORO

Sono apportate le seguenti modifiche

Art. 1 Definizione di molestie

Il comma 1 è soppresso e sostituito dal seguente:

1 Tutti i lavoratori e le lavoratrici hanno diritto ad un ambiente di lavoro sicuro, sereno, confortevole e favorevole alle relazioni interpersonali, su un piano di eguaglianza, reciproca correttezza e rispetto delle libertà e della dignità della persona. Hanno diritto a svolgere le proprie funzioni in un ambiente che garantisca il rispetto della dignità umana di ciascuno, evitando ogni tipo di discriminazione e di comportamento inopportuno ed indesiderato. Pertanto non sono permesse né tollerate le molestie sessuali ed ogni altra molestia derivante da esibizioni del proprio potere o da manifestazioni di ostilità.

All'Art. 6 Nomina del consigliere di fiducia

Sono apportate le seguenti modifiche

Il comma 1 è sostituito dal seguente

1. Il/la consigliere/a di fiducia è nominato/a, con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale previa intesa con le Organizzazioni sindacali. Deve essere persona bilingue, professionalmente qualificata, agisce in piena autonomia e alla stessa dovranno essere forniti i mezzi e le risorse affinché possa svolgere le funzioni attribuite. Nessuno può chiedere al/alla Il/la consigliere/a di fiducia di rivelare informazioni riservate.

All'Allegato D)

TITOLI DI PREFERENZA PER LA TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO A TEMPO PARZIALE E VICEVERSA

Sono apportate le seguenti modifiche

La lettera f) dell'articolo 1 è soppressa e sostituita dalla presente:

dipendenti che abbiano superato i 60 anni di età o compiuto 20 anni di effettivo servizio

All'Allegato E) PERMESSI RETRIBUITI PER MOTIVI DI STUDIO

Sono apportate le seguenti modifiche

All'Art. 3

Modalità per la fruizione dei permessi

Il comma 3 è soppresso e sostituito dal presente:

3. I permessi possono essere richiesti a ore o a giornata intera. In ogni caso non è ammessa, se non per motivate ragioni di servizio, la fruizione di permessi per studio preceduti o seguiti da una prestazione lavorativa inferiore all'ora.

All'Allegato F)

CRITERI DI VALUTAZIONE E PUNTEGGI PER TRASFERIMENTI DI PERSONALE

Sono apportate le seguenti modifiche:

Il punto 5 è soppresso e sostituito dal seguente:

5. Servizio prestato presso uffici siti in un comune diverso da quello di residenza

Per ogni mese di servizio effettivo prestato in un ufficio del Consiglio regionale sito in un comune diverso da quello di residenza

- a) dai 15 ai 25 chilometri punti 0,09
- b) dai 26 ai 50 chilometri punti 0,12
- c) oltre i 50 chilometri punti 0,15

Le frazioni di mese di almeno 15 giorni sono considerate in misura pari alla metà del punteggio mensile previsto.

Non vengono considerati a tal fine i periodi di aspettativa senza retribuzione, di congedo parentale non retribuito o retribuito al 30% dello stipendio, i giorni di assenza per malattia dei figli di età inferiore ai tre anni successivi ai primi trenta nell'anno nonché i giorni di malattia successivi ai primi 30 nell'arco dell'anno.

All'Allegato L)

TRATTAMENTO DI MISSIONE E TRASFERIMENTO

Sono apportate le seguenti modifiche

All'Art. 3

Rimborso delle spese di vitto

Il comma 1 è soppresso e sostituito dal presente:

1. Ove durante la missione ci sia la necessità di consumare il pasto fuori dalla propria sede di servizio o del comune di abituale dimora, compete il rimborso della spesa documentata, mediante fattura o ricevuta fiscale, nel limite di Euro 30,00 per un pasto. In caso di durata della missione non inferiore a 12 ore il limite di rimborso è raddoppiato relativamente ad uno o due pasti. I limiti di spesa di cui al presente comma, nel caso di missioni all'estero, sono aumentati del 50%..

Art. 3 - disposizioni varie e norme finali

1. la disposizione di cui al comma 6 dell'art. 65 del presente accordo ha effetto dal primo giorno del mese successivo alla data di sottoscrizione del medesimo accordo. Dalla medesima decorrenza la retribuzione individuale di anzianità in godimento è ridotta dell'importo già corrisposto a titolo di maggiorazione del 5%, in applicazione della medesima previgente disposizione contrattuale.

2. Il comma 2 dell'art. 74 è soppresso a decorrere dal 1. gennaio 2024. il comma 3 bis dell'art. 74 ha effetto dal 1. gennaio 2024.

Allegato n. 1 alla deliberazione Ufficio di Presidenza/Anlage Nr. 1 zum Präsidiumsbeschluss N. 56/2023

3. gli effetti economici conseguenti al riconoscimento dell'anzianità di cui all'art. 93 entrano in vigore dal 1. gennaio 2019. **Sono fatti salvi gli effetti per il personale che fruisce dell'istituto di cui al comma 5 dell'articolo 93 a seguito della sua abrogazione.**

4. l'indennità redazionale spettante al giornalista pubblico in servizio è ridotta, a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla sottoscrizione del presente accordo, dell'importo corrispondente all'aumento retributivo connesso all'inglobamento della quota variabile dell'indennità di funzione.

Allegato K

TABELLA RETRIBUZIONE TABELLARE SPETTANTE IN APPLICAZIONE DEL C.C.R.L. 2019/2021

POSIZ. ECON. PROF. BERUFS- UND BESOLDUNGSKLASSE	Stipendio tabellare annuo spettante dal 1.1.2021 Zum 1.1.2021 zustehendes jährliches Tarifgehalt			Indennità di funzione amministrativa e giudiziaria Funktionszulage für den Verwaltungsbereich und Gerichtsbezirk (monatlicher Betrag ab 1.11.2023)	Indennità di bilinguità e di trilinguità Zwei- und Dreisprachigkeitszulage	Coefficienti per il fondo di produttività Koeffizienten Fonds für die Produktivität
	Livello iniziale Anfangsstufe	Livello superiore Höhere Stufe	Livello apicale Oberste Stufe			
C3	26.364,00	28.008,00	29.664,00	252,00	6.696,00	1,8
C2	22.764,00	24.420,00	26.064,00			
C1	19.164,00	20.820,00	22.464,00			
B4S	22.272,00	23.304,00	24.348,00	216,00	6.516,00	1,6
B4	19.536,00	20.808,00	22.080,00			
B3	16.788,00	18.072,00	19.356,00			
B2S	19.992,00	20.724,00	21.444,00	193,00	6.516,00	1,4
B2	17.652,00	18.744,00	19.824,00			
B1	15.312,00	16.404,00	17.484,00			
A4	18.660,00	19.416,00	20.160,00	177,00	6.336,00	1,2
A3	16.428,00	17.184,00	17.928,00			
A2	14.808,00	15.552,00	16.296,00			
A1	13.176,00	13.932,00	14.664,00			

Dichiarazione unilaterale di parte pubblica

Condizione sospensiva di efficacia del presente accordo: il presente accordo e relativi allegati saranno trasmessi da parte del Consiglio regionale della Regione Trentino - Alto Adige alla Corte dei conti – sezione di Bolzano ai fini della certificazione di compatibilità con gli strumenti di bilancio e di programmazione regionali. La sottoscrizione e l'efficacia del presente accordo e relativi allegati da parte dell'amministrazione pubblica sono pertanto subordinate alla avvenuta certificazione di compatibilità con gli strumenti di bilancio e di programmazione regionali.

Bolzano, _____

- Per la delegazione di parte pubblica

Dott. Mag. Jürgen Rella - Segretario generale del Consiglio regionale

Avv. Sergio Vergari - Vicesegretario generale del Consiglio regionale

Dott. Günther Hofer - esperto esterno con funzione di membro di delegazione

- Per la delegazione sindacale

sig. Marco Deanesi - Fe.N.A.L.T.

Sig.ra Cristina Girardi - U.I.L. - FPL Enti Locali

sig. Hans Rungg - ASGB-Regione

Sig. Bartolomeo Tricarico - Coordinamento FLP Regione T.A.A. - C.C.I.A.A. Trento e Bolzano

Ipotesi di Contratto integrativo per il personale dell'area non dirigenziale del Consiglio regionale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige

L'anno 2023, il giorno 6 novembre, alle ore 10,30, nella Sala conferenza del Consiglio regionale nella sede di Bolzano in piazza Duomo n. 3, ha avuto luogo l'incontro tra:

il Consiglio regionale, parte pubblica, rappresentato, giusta deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 54 del 14.11.2022, dai signori

- Dott. Mag. Jürgen Rella - Segretario generale del Consiglio regionale
- Avv. Sergio Vergari - Vicesegretario generale del Consiglio regionale
- Dott. Günther Hofer - esperto esterno con funzione di membro di delegazione

e la delegazione sindacale, rappresentata da

- sig. Marco Deanesi - Fe.N.A.L.T.
- Sig.ra Cristina Girardi - U.I.L. - FPL Enti Locali
- sig. Hans Rungg - ASGB-Regione
- Sig. Bartolomeo Tricarico - Coordinamento FLP Regione T.A.A. - C.C.I.A.A. Trento e Bolzano.

Le parti convengono e sottoscrivono la seguente "Ipotesi di Contratto integrativo per il personale dell'area non dirigenziale del Consiglio regionale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige".

Entwurf eines Zusatzvertrags betreffend das nicht im Führungsrang eingestufte Personal des Regionalrates der autonomen Region Trentino-Südtirol

Am 6. November 2023 um 10.30 Uhr fand am Bozner Sitz des Regionalrates, Domplatz Nr. 3, im Konferenzraum ein Treffen statt, an dem folgende Parteien beteiligt waren:

der Regionalrat, vertreten durch die Delegation des Präsidiums laut Präsidiumsbeschluss Nr. 54 vom 14.11.2022 bestehend aus

- Herrn MMag. Jürgen Rella - Generalsekretär des Regionalrates
- Herrn RA Sergio Vergari - Vizegeneralsekretär des Regionalrates
- Herrn Dr. Günther Hofer - verwaltungsfremder Sachverständiger in der Funktion eines Mitglieds der Delegation

und die Delegation der Gewerkschaftsorganisationen bestehend aus

- Herrn Marco Deanesi - Fe.N.A.L.T.
- Frau Cristina Girardi - U.I.L. - FPL Örtliche Körperschaften
- Herrn Hans Rungg - ASGB-Region
- Herrn Bartolomeo Tricarico - F.L.P. Koordinierungsgruppe Region Trentino-Südtirol - HK Trient und Bozen.

Die Parteien vereinbaren und unterzeichnen den nachstehenden „Entwurf eines Zusatzvertrags betreffend das nicht im Führungsrang eingestufte Personal des Regionalrates der autonomen Region Trentino-Südtirol“.

**CONTRATTO INTEGRATIVO DEL
PERSONALE DELL'AREA NON
DIRIGENZIALE DEL CONSIGLIO
REGIONALE**

Il presente contratto si applica al personale dell'area non dirigenziale del Consiglio regionale anche in posizione di comando.

Art. 1

Campo di applicazione e norme generali

1. Il presente contratto integrativo, previsto dall'articolo 5 del Contratto collettivo di data 27 ottobre 2009 riguardante il personale dell'area non dirigenziale del Consiglio regionale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige e ss.mm.ii., si applica a tutto il personale dipendente dal Consiglio della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, anche in posizione di comando, esclusi i dirigenti, con decorrenza 1 dicembre 2023.

2. Le disposizioni del presente contratto si applicano con i medesimi criteri del contratto collettivo di comparto.

Art. 2

Elemento aggiuntivo della retribuzione

1. Ai fini di promuovere la formazione e lo sviluppo delle competenze professionali richieste nella propria attività lavorativa, al personale inquadrato nell'area e posizione economico professionale da B3 all'area e posizione economico professionale C3, in possesso di laurea specialistica/magistrale, specializzazione post-laurea di livello universitario della durata di almeno un biennio, abilitazioni professionali, compete il trattamento fondamentale aggiuntivo annuo, corrisposto in tredici mensilità, con i seguenti importi non cumulabili tra loro:

a) Per aree da B3 a B4s: Laurea triennale,

**ZUSATZVERTRAG FÜR DAS NICHT IM
FÜHRUNGSRANG EINGESTUFTE
PERSONAL DES REGIONALRATES**

Vorliegender Vertrag betrifft das nicht im Führungsrang eingestufte Personal des Regionalrates einschließlich des Personals im Überstellungsverhältnis.

Art. 1

**Anwendungsbereich und allgemeine
Bestimmungen**

1. Dieser Zusatzvertrag, wie er von Artikel 5 des Tarifvertrags vom 27. Oktober 2009 betreffend das Personal, ausgenommen die Führungskräfte, das beim Regionalrat der autonomen Region Trentino-Südtirol Dienst leistet, in geltender Fassung, vorgesehen ist, wird mit Wirkung ab dem 1. Dezember 2023 auf alle Bediensteten, ausgenommen die Führungskräfte, des Regionalrates der autonomen Region Trentino-Südtirol einschließlich des Personals im Überstellungsverhältnis angewandt.

2. Die Bestimmungen des vorliegenden Vertrags finden nach denselben Kriterien wie der Bereichsvertrag Anwendung.

Art. 2

Zusätzliches Besoldungselement

1. Zur Förderung der Fortbildung und der Weiterentwicklung der für ihre dienstliche Tätigkeit erforderlichen Fachkompetenzen haben Bedienstete, die in den Bereich bzw. die Berufs- und Besoldungsklasse von B3 bis C3 eingestuft sind und über einen Masterabschluss, einen mindestens zweijährigen postgradualen Hochschulabschluss oder eine Berufsbefähigung verfügen, Anspruch auf die zusätzliche jährliche Grundbesoldung, die in dreizehn Monatsraten mit folgenden nicht kumulierbaren Beträgen ausgezahlt wird:

a) Für die Bereiche von B3 bis B4s:

specialistica, magistrale o abilitazioni professionali, tali ultime in discipline strettamente inerenti all'attività di servizio

€ 800,00

b) Per area C:

1. Laurea specialistica, magistrale

€ 1.000,00

2. Dottorato di ricerca e abilitazioni professionali, conseguite con esame di Stato, entrambi in discipline strettamente inerenti all'attività di servizio

€ 1.400,00

Art. 3

Indennità compiti di istituto

1. Su proposta del Segretario generale, di norma previa indicazione del responsabile diretto, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale assegna al personale un'indennità per lo svolgimento dei compiti che seguono, tenuto conto in particolare della complessità delle procedure da applicare, dell'elevata professionalità richiesta, dei maggiori rischi personali di natura patrimoniale, di un maggiore carico di lavoro, di una maggiore responsabilità individuale, anche verso terzi, e di maggior flessibilità nella gestione dell'orario di lavoro. Nella proposta del Segretario generale deve essere indicata anche la misura percentuale dell'indennità.

a) Compiti che comportano rischi personali di natura patrimoniale.

L'indennità viene concessa

1. al/alla dipendente che svolge i compiti di economo/economa. L'indennità mensile spetta nella misura tra il 10 e il 20% dello stipendio mensile iniziale della posizione economico-professionale iniziale dell'area di appartenenza;

2. al/alla dipendente nominato/nominata del

Bachelorabschluss, Masterabschluss oder Berufsbefähigungen, letztere in mit der dienstlichen Tätigkeit eng verwandten Fächern

€ 800,00

b) Für den Bereich C:

1. Masterabschluss

€ 1.000,00

2. Forschungsdoktorat und mit Staatsexamen erworbene Berufsbefähigungen, beides in mit der dienstlichen Tätigkeit eng verwandten Fächern

€ 1.400,00

Art. 3

Zulage für amtliche Obliegenheiten

1. Auf Vorschlag des Generalsekretärs in der Regel auf Empfehlung des direkten Vorgesetzten gewährt das Präsidium des Regionalrates dem Personal eine Zulage für die Wahrnehmung der nachstehend aufgeführten Obliegenheiten, und zwar unter Berücksichtigung der Komplexität der anzuwendenden Verfahren, des erforderlichen hohen Maßes an Fachkompetenz, des erhöhten Risikos der persönlichen vermögensrechtlichen Haftung, der größeren Arbeitsbelastung, der größeren Eigenverantwortung auch gegenüber Dritten und der größeren Flexibilität in der Arbeitszeitgestaltung. In seinem Vorschlag muss der Generalsekretär auch den Prozentsatz der Zulage angeben.

a) Obliegenheiten, mit denen ein persönliches vermögensrechtliches Risiko einhergeht.

Die Zulage wird folgenden Bediensteten gewährt:

1. dem/r Bediensteten, der/die die Aufgaben des Ökonoms wahrnimmt. Die monatliche Zulage steht im Umfang zwischen 10 und 20% des monatlichen Einstiegsgehalts der Anfangsstufe der Berufs- und Besoldungsklasse des Bereichs zu, dem der/die Bedienstete angehört;

2. dem/der Bediensteten, den/die der

Segretario generale responsabile unico di procedimento nell'ambito degli appalti pubblici. L'indennità mensile spetta nella misura tra il 25 e il 45% dello stipendio mensile iniziale della posizione economico-professionale iniziale dell'area di appartenenza.

b) Svolgimento di mansioni che comportano un maggiore carico di lavoro e una maggiore responsabilità individuale e/o maggior flessibilità nella gestione dell'orario di lavoro.

L'indennità viene concessa:

1. al profilo professionale "collaboratore / collaboratrice linguistico/a" e "esperto/a linguistico/a" e "funzionario/a esperto/a nel settore linguistico" che prestano servizio di traduzione simultanea, di traduzione consecutiva e di chuchotage in occasione delle sedute del Consiglio regionale e dei suoi organi collegiali amministrativi e politici. L'indennità è pari a euro 44,00 lordi per mezza giornata di lavoro qualora il servizio sia stato effettuato per almeno un'ora ogni mezza giornata. L'indennità è pari a euro 65,00 lordi per mezza giornata di lavoro qualora il servizio sia stato effettuato per almeno 2,5 ore ogni mezza giornata. L'indennità è cumulabile con quella prevista all'articolo 86 del contratto collettivo;

2. al personale inquadrato nei profili B3-B4/B4s che – operando di supporto alle commissioni o ai comitati istituiti o comunque operanti presso il Consiglio regionale – partecipi alle sedute degli organi collegiali in questione e provveda alla redazione del verbale della seduta stessa e/o alla stesura dell'eventuale relazione sui lavori dei medesimi organi. L'indennità è pari a euro 44,00 lordi per ogni seduta in cui svolge effettivamente le funzioni sopra descritte, sempreché si tratti di seduta della durata di almeno un'ora;

la stessa indennità viene corrisposta anche ai/alle dipendenti inquadrati/e nei profili dell'area B nei casi ove questi/e dovessero essere chiamati/e, in via eccezionale, a svolgere le succitate mansioni in

Generalsekretär zum Einzigem Verfahrensverantwortlichen im Rahmen öffentlicher Auftragsvergaben bestimmt. Die monatliche Zulage steht im Umfang zwischen 25 und 45% des monatlichen Einstiegsgehalts der Anfangsstufe der Berufs- und Besoldungsklasse des Bereichs zu, dem der/die Bedienstete angehört;

b) Wahrnehmung von Obliegenheiten, die einen höheren Arbeitsaufwand und eine größere Eigenverantwortung verursachen und/oder größere Flexibilität in der Arbeitszeitgestaltung erfordern.

Die Zulage wird folgenden Bediensteten gewährt :

1. den Bediensteten in den Berufsbildern "sprachtechnische/r Mitarbeiter/in", „Sachverständige/r für Sprachangelegenheiten“ und „Leitende/r Beamter/in im Bereich Sprachangelegenheiten“, die während der Sitzungen des Regionalrates sowie von dessen administrativen und politischen Kollegialorganen Simultanübersetzungs-, Konsektivübersetzungs- oder Chuchotagedienst leisten. Die Zulage beträgt 44,00 Euro brutto für jeden halben Arbeitstag, sofern der Dienst mindestens für eine Stunde pro halben Tag erbracht wird. Die Zulage beträgt 65,00 Euro brutto für jeden halben Arbeitstag, wenn der Dienst mindestens 2,5 Stunden je halben Tag erbracht wird. Die Zulage ist mit jener laut Artikel 86 des Tarifvertrags kumulierbar;

2. den Bediensteten in den Berufsbildern B3-B4/B4s, die die Regionalratskommissionen oder andere beim Regionalrat angesiedelte oder tätige Beiräte bei der Durchführung ihrer Tätigkeit unterstützen, an deren Sitzungen teilnehmen und die entsprechenden Sitzungsprotokolle bzw. die Berichte über die Arbeiten des jeweiligen Gremiums anfertigen. Die Zulage beträgt 44,00 Euro brutto für jede mindestens einstündige Sitzung, bei der die oben beschriebenen Aufgaben tatsächlich ausgeübt werden;

dieselbe Zulage wird auch den Bediensteten in den Berufsbildern des Bereichs B gewährt, wenn diese in Ausnahmefällen anstelle eines/r Bediensteten der oben genannten Berufsbilder die angegebenen

luogo di un/una dipendente dei profili sopra citati;

3. al/alla dipendente inquadrato/a nell'area C che nell'ambito della segreteria generale sia incaricato/a dello svolgimento del servizio di cerimoniale e di quello delle relazioni pubbliche, ivi compreso il servizio visite guidate al Consiglio da parte di scolaresche ed altri gruppi. L'indennità mensile spetta nella misura tra il 10 e il 25% dello stipendio mensile iniziale della posizione economico-professionale iniziale dell'area di appartenenza;

4. al/alla dipendente che, al di fuori delle attività del suo profilo di ruolo, svolge in occasione delle sedute del Consiglio regionale, delle sedute delle Commissioni legislative e/o altri avvenimenti nell'aula consiliare le funzioni di tecnico di sala o collaboratore al tecnico di sala svolgendo tutte le mansioni volte a garantire il corretto funzionamento, dal punto di vista tecnico-operativo, dell'impianto conference, con collegato sistema di votazione elettronica, nonché del servizio di ripresa in diretta internet e successiva archiviazione dei relativi dati. L'indennità è pari a euro 44,00 lordi per ogni seduta in cui svolge effettivamente le funzioni sopra descritte, sempreché si tratti di seduta della durata di almeno un'ora;

5. ai/alle dipendenti inquadrati/e nell'area C dell'ufficio affari generali, legislativi e linguistici che svolgono, nell'ambito dei compiti di assistenza professionale agli organi collegiali del Consiglio regionale, un lavoro di verifica della rispondenza dei disegni di legge e degli emendamenti agli standard della tecnica legislativa e ai criteri di qualità della legislazione regionale, e prestano inoltre opera di consulenza ed assistenza per tali aspetti ai consiglieri/alle consigliere regionali in sede di elaborazione di disegni di legge. L'indennità mensile spetta nella misura tra il 10 e il 25% dello stipendio mensile iniziale della posizione economico-professionale iniziale dell'area di appartenenza. La medesima indennità è riconosciuta al personale dell'area C dell'ufficio affari generali, legislativi e linguistici che svolge attività terminologica, testuale e traduttologica di

Aufgaben übernehmen müssen;

3. den Bediensteten des Bereichs C, die im Generalsekretariat mit dem Zeremoniell und der Öffentlichkeitsarbeit, einschließlich der Führungen im Regionalrat für Schulklassen und andere Gruppen betraut sind. Die monatliche Zulage steht im Umfang zwischen 10 und 25% des monatlichen Einstiegsgehalts der Anfangsstufe der Berufs- und Besoldungsklasse des Bereichs zu, dem der/die Bedienstete angehört;

4. den Bediensteten, die neben den Tätigkeiten des eigenen Berufsbildes anlässlich der Regionalrats- bzw. Kommissionssitzungen sowie bei anderen im Plenarsaal stattfindenden Veranstaltungen die Aufgaben eines Saaltechnikers bzw. eines Assistenten des Saaltechnikers wahrnehmen, d.h. technisch-operative Aufgaben, die darauf abzielen, das ordnungsgemäße Funktionieren des Konferenzsystems mit der angeschlossenen elektronischen Abstimmungsanlage sowie der Videoaufnahme für den Online-Streaming und die anschließende Archivierung der entsprechenden Dateien zu garantieren. Die Zulage beträgt 44,00 Euro brutto für jede mindestens einstündige Sitzung, bei der die oben beschriebenen Aufgaben tatsächlich ausgeführt werden;

5. den Bediensteten des Bereichs C des Amtes für allgemeine Angelegenheiten, Gesetzgebung und Sprachdienste, die im Rahmen der sachkundigen Supportaufgaben zugunsten der Gremien des Regionalrates die Übereinstimmung der Gesetzentwürfe und der Änderungsanträge mit den Standards der Gesetzgebungstechnik und den Qualitätskriterien der regionalen Gesetzgebung überprüfen und die Regionalratsabgeordneten bei der Erstellung von Gesetzentwürfen im Hinblick auf dieselben sowie andere rechtliche Aspekte beraten bzw. unterstützen. Die monatliche Zulage steht im Umfang zwischen 10 und 25% des monatlichen Einstiegsgehalts der Anfangsstufe der Berufs- und Besoldungsklasse des Bereichs zu, dem der/die Bedienstete angehört. Dieselbe Zulage steht auch dem Personal des Bereichs C des Amtes für allgemeine Angelegenheiten, Gesetzgebung

carattere specialistico, nell'ambito dei compiti di assistenza professionale agli organi collegiali del Consiglio regionale;

6. ai/alle dipendenti inquadrati/e nell'area C che sono nominati referenti per la protezione dei dati personali e/o per i compiti inerenti la prevenzione la repressione della corruzione e dell'illegalità e/o per gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni e/o per la transizione digitale e/o per il protocollo informatico e/o per la formazione dei dipendenti e/o attività legate alla programmazione dell'utilizzo di spazi consiliari, come la sala di rappresentanza o le sale consiliari. L'indennità mensile spetta nella misura tra il 15 e il 30% dello stipendio mensile iniziale della posizione economico-professionale iniziale dell'area di appartenenza;

7. ai/alle dipendenti inquadrati/e rispettivamente nel profilo professionale di "programmatore informatico / programmatrice EDP" (profilo B3-B4) e "analista – sistemista EDP" (area C) che, collaborando tra di loro e sostituendosi a vicenda in caso di assenza e/o di particolari esigenze di servizio, svolgono, sotto l'aspetto tecnico-funzionale, in assoluta autonomia e quindi anche con maggiore responsabilità, tutte le attività necessarie a garantire, in particolare durante le sedute del Consiglio regionale e/o di Commissioni legislative o dell'Ufficio di Presidenza, il corretto funzionamento, sotto gli aspetti operativi-gestionali, dell'intero sistema EDP della struttura del Consiglio regionale, ivi compresi i gruppi consiliari e le strutture insediate presso il Consiglio stesso, garantendo l'attività lavorativa in occasione delle citate sedute. L'indennità mensile spetta nella misura tra il 10 e il 25% dello stipendio mensile iniziale della posizione economico-professionale iniziale dell'area di appartenenza;

und Sprachdienste zu, das im Rahmen der sachkundigen Supportaufgaben zugunsten der Gremien des Regionalrates fachsprachlich ausgerichtete Terminologie-, Text- und Translationsarbeit leistet;

6. den Bediensteten des Bereichs C, die zu Referenten oder Ansprechpartnern für den Datenschutz und/oder für Aufgaben im Zusammenhang mit der Vorbeugung und Bekämpfung von Korruption und Illegalität und/oder für Obliegenheiten im Zusammenhang mit der Offenlegung, der Transparenz und der Verbreitung von Informationen und/oder für den digitalen Wandel und/oder für das elektronische Protokollregister und/oder für die Fortbildung des Personals und/oder für Aufgaben im Zusammenhang mit der Planung der Nutzung der Räumlichkeiten des Regionalrates wie des Repräsentationssaals oder der anderen Säle bestimmt werden. Die monatliche Zulage steht im Umfang zwischen 15 und 30% des monatlichen Einstiegsgehalts der Anfangsstufe der Berufs- und Besoldungsklasse des Bereichs zu, dem der/die Bedienstete angehört;

7. den Bediensteten in den Berufsbildern „Anwendungsprogrammierer, Anwendungsprogrammiererin“ (Berufsbild B3-B4) und „EDV-Analytiker/Systembetreuer, „EDV-Analytikerin/Systembetreuerin“ (Bereich C), die miteinander zusammenarbeiten und bei Abwesenheit bzw. bei besonderen dienstlichen Erfordernissen füreinander eintreten und die in aller Selbständigkeit – und daher mit größerer Verantwortung – alle notwendigen technisch-funktionalen Tätigkeiten ausführen, um insbesondere während der Sitzungen des Regionalrats, der Gesetzgebungskommissionen und des Präsidiums das ordnungsgemäße technisch-operative Funktionieren des gesamten EDV-Systems des Regionalrats, einschließlich der Ratsfraktionen und der beim Rat angesiedelten Einrichtungen sicherzustellen und die Arbeitstätigkeit während der genannten Sitzungen zu garantieren. Die monatliche Zulage steht im Umfang zwischen 10 und 25% des monatlichen Einstiegsgehalts der Anfangsstufe der Berufs- und

8. al personale dipendente di ruolo o in comando, che, in quanto addetto alla segreteria rispettivamente del/della Presidente, del/della Vicepresidente e del Segretario generale cura il tempestivo e corretto disbrigo di tutti i lavori di segreteria e anticamera, garantendo a tale fine, con le modalità da stabilirsi tra le parti, una distribuzione del proprio orario di servizio, che tenga conto delle relative particolari esigenze ordinarie e/o contingenti. L'indennità mensile spetta nella misura tra il 10 e il 25% dello stipendio mensile iniziale della posizione economico-professionale iniziale dell'area di appartenenza ed è attribuita con deliberazione dell'Ufficio di presidenza su espressa richiesta rispettivamente del/della Presidente, del/della Vicepresidente, del Segretario generale; nella richiesta deve essere indicata anche la misura percentuale dell'indennità, tenuto conto in particolare dell'entità della presenza obbligatoria del/della dipendente in determinate fasce di orario;

9. ai/alle dipendenti inquadrati/e nel profilo professionale "sorvegliante ai servizi di anticamera e portineria" e di "agente ai servizi di anticamera e portineria" (Area A), che non è assegnato a lavoro in turni e che, ad incremento delle attività del profilo professionale di appartenenza, svolgono non solo le mansioni previste nel profilo professionale d'appartenenza ma anche compiti propri di altri profili professionali. L'indennità mensile spetta nella misura tra il 5 e 15% dello stipendio mensile iniziale della posizione economico-professionale iniziale dell'area di appartenenza;

10. ai/alle dipendenti dell'area B che svolgono attività contabili nei diversi uffici consiliari nell'ambito delle attività finalizzate alla produzione di cedolini per i dipendenti o per i consiglieri e ex consiglieri, ovvero alla elaborazione di conteggi a favore del Consiglio e dei suoi organi, nonché alla predisposizione di atti contabili e di bilancio, in tutti i casi attraverso

Besoldungsklasse des Bereichs zu, dem der/die Bedienstete angehört;

8. den Bediensteten im Stellenplan sowie im Überstellungsverhältnis, die als Sekretäre des/der Präsidenten/in, des/der Vizepräsidenten/in und des Generalsekretärs für die fristgerechte und ordnungsgemäße Erledigung aller Sekretariats- und Vorzimmeraufgaben sorgen und zu diesem Zweck in Absprache mit den Parteien eine Verteilung ihrer Arbeitszeit sicherstellen, die dem jeweiligen ordentlichen und/oder situationsbedingten Bedarf Rechnung trägt. Die monatliche Zulage steht im Umfang zwischen 10 und 25% des monatlichen Einstiegsgehalts der Anfangsstufe der Berufs- und Besoldungsklasse des Bereichs zu, dem der/die Bedienstete angehört, und wird mit Präsidiumsbeschluss ausdrücklich auf Ersuchen des/der Präsidenten/in, des/der Vizepräsidenten/in bzw. des Generalsekretärs gewährt; im Ansuchen ist auch der Prozentsatz der Zulage anzugeben, und zwar unter Berücksichtigung insbesondere des Zeitumfangs der Pflichtanwesenheit des/der Bediensteten während bestimmter Zeitfenster;

9. den Bediensteten im Berufsbild „Aufseher/in für den Vorzimmer- und Portierlogendienst“ und „Gehilfe/Gehilfin für den Vorzimmer- und Portierlogendienst“ (Bereich A), die keinen Turnusdienst leisten und zusätzlich zu den für das Berufsbild vorgesehenen Aufgaben sonstige Obliegenheiten wahrnehmen, die für andere Berufsbilder vorgesehen sind. Die monatliche Zulage steht im Umfang zwischen 5 und 15% des monatlichen Einstiegsgehalts der Anfangsstufe der Berufs- und Besoldungsklasse des Bereichs zu, dem der/die Bedienstete angehört;

10. den Bediensteten des Bereichs B, die in den verschiedenen Ämtern buchhalterischen Aufgaben im Zusammenhang mit der Erstellung von Lohnstreifen für die Bediensteten, die amtierenden und ehemaligen Regionalratsabgeordneten nachgehen, für den Regionalrat und seine Organe Abrechnungen durchführen und Buchhaltungs- und Haushaltsvorlagen anfertigen, und zwar stets

l'autonoma attività di formazione e attuazione delle disposizioni normative tempo per tempo vigenti. L'indennità mensile spetta nella misura tra il 10 e il 25% dello stipendio mensile iniziale della posizione economico-professionale iniziale dell'area di appartenenza;

11. ai/alle dipendenti dell'area C che svolgono attività contabili nei diversi uffici consiliari nell'ambito delle attività finalizzate alla produzione di cedolini per i dipendenti o per i consiglieri e ex consiglieri, ovvero alla elaborazione di conteggi a favore del Consiglio e dei suoi organi, nonché alla predisposizione di atti contabili e di bilancio, in tutti i casi attraverso l'autonoma attività di formazione e attuazione delle disposizioni normative tempo per tempo vigenti. L'indennità mensile spetta nella misura tra il 10 e il 25% dello stipendio mensile iniziale della posizione economico-professionale iniziale dell'area di appartenenza;

12. ai/alle dipendenti dell'area B che, in aggiunta all'attività ordinaria, svolgono attività legate alla programmazione dell'utilizzo di spazi consiliari, come la sala di rappresentanza o le sale consiliari. L'indennità mensile spetta nella misura tra il 10 e il 25% dello stipendio mensile iniziale della posizione economico-professionale iniziale dell'area di appartenenza.

C) Compiti che comportano un aumento dell'esposizione al rischio di responsabilità personale verso terzi e/o maggior flessibilità nella gestione dell'orario di lavoro.

L'indennità viene concessa

1. al/alla dipendente che svolge, in base al profilo professionale di appartenenza, i compiti di autista. L'indennità mensile spetta nella misura tra il 10 e il 20% dello stipendio mensile iniziale della posizione economico-professionale iniziale dell'area di appartenenza.

durch die eigenständige Studie und Anwendung der jeweils geltenden Rechtsvorschriften. Die monatliche Zulage steht im Umfang zwischen 10 und 25% des monatlichen Einstiegsgehalts der Anfangsstufe der Berufs- und Besoldungsklasse des Bereichs zu, dem der/die Bedienstete angehört;

11. den Bediensteten des Bereichs C, die in den verschiedenen Ämtern buchhalterischen Aufgaben im Zusammenhang mit der Erstellung von Lohnstreifen für die Bediensteten, die amtierenden und ehemaligen Regionalratsabgeordneten nachgehen, für den Regionalrat und seine Organe Abrechnungen durchführen und Buchhaltungs- und Haushaltsvorlagen anfertigen, und zwar stets durch die eigenständige Studie und Anwendung der jeweils geltenden Rechtsvorschriften. Die monatliche Zulage steht im Umfang zwischen 10 und 25% des monatlichen Einstiegsgehalts der Anfangsstufe der Berufs- und Besoldungsklasse des Bereichs zu, dem der/die Bedienstete angehört;

12. den Bediensteten des Bereichs B, die zusätzlich zur ordentlichen Tätigkeit Aufgaben im Zusammenhang mit der Planung der Nutzung der Räumlichkeiten des Regionalrates wie des Repräsentationssaals oder der anderen Säle durchführen. Die monatliche Zulage steht im Umfang zwischen 10 und 25% des monatlichen Einstiegsgehalts der Anfangsstufe der Berufs- und Besoldungsklasse des Bereichs zu, dem der/die Bedienstete angehört.

C) Aufgaben, die ein erhöhtes persönliches Haftungsrisiko gegenüber Dritten verursachen und/oder größere Flexibilität bei der Arbeitszeitgestaltung erfordern.

Die Zulage wird folgenden Bediensteten gewährt:

1. dem/der Bediensteten, der/die im Rahmen des Berufsbildes, dem er/sie angehört, die Aufgaben eines/r Fahrers/in wahrnimmt. Die monatliche Zulage steht im Umfang zwischen 10 und 20% des monatlichen Einstiegsgehalts der Anfangsstufe der Berufs- und Besoldungsklasse des Bereichs zu,

Le indennità del presente articolo, non possono superare il 45% dello stipendio intermedio della qualifica di appartenenza. In tale computo non rientrano le indennità di cui alla lettera b1, b2 e b4, e comunque in tutti i casi nei quali le indennità prevedono compensi orari. Per i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale tali indennità sono proporzionate in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa e conseguente riduzione stipendiale.

Per “stipendio mensile iniziale della posizione economico-professionale iniziale dell’area di appartenenza” di cui al presente articolo si intende:

Per dipendenti inquadrati nell’area C: lo stipendio mensile tabellare, compresa l’indennità integrativa speciale, di un dipendente C1 - livello iniziale;

Per i dipendenti inquadrati dal B3 a B4s: lo stipendio mensile tabellare, compresa l’indennità integrativa speciale, di un dipendente B3 - livello iniziale;

Per i dipendenti inquadrati dal B1 a B2s: lo stipendio mensile tabellare, compresa l’indennità integrativa speciale, di un dipendente B1 - livello iniziale;

Per i dipendenti inquadrati nell’area A: lo stipendio mensile tabellare, compresa l’indennità integrativa speciale, di un dipendente A1 - livello iniziale.

I presupposti che legittimano l’assegnazione dell’indennità sono oggetto di verifica periodica da parte del superiore preposto.

Il segretario generale fornisce alle organizzazioni sindacali le informazioni sull’applicazione del presente articolo.

dem der/die Bedienstete angehört.

Die Zulagen laut vorliegendem Artikel dürfen 45% der zweiten Gehaltsstufe der Funktionsebene, der man angehört, nicht übersteigen. In diesen Betrag werden die Zulagen laut Buchstaben b1, b2 und b4 sowie allenfalls sämtliche Zulagen, die eine Stundenvergütung vorsehen, nicht eingerechnet. Für Bedienstete in Teilzeit werden die Zulagen im Verhältnis zum Ausmaß der Teilzeitarbeit und zum entsprechend reduzierten Gehalt anteilmäßig berechnet.

Unter „monatlichem Einstiegsgehalt der Anfangsstufe der Berufs- und Besoldungsklasse des Bereichs, dem der/die Bedienstete angehört“ versteht sich im Sinne des vorliegenden Artikels Folgendes:

Für in den Bereich C eingestufte Bedienstete: das monatliche Tarifgehalt inklusive Sonderergänzungszulage eines C1-Bediensteten in der Anfangsstufe;

Für in B3 bis B4s eingestufte Bedienstete: das monatliche Tarifgehalt inklusive Sonderergänzungszulage eines B3-Bediensteten in der Anfangsstufe;

Für in B1 bis B2s eingestufte Bedienstete: das monatliche Tarifgehalt inklusive Sonderergänzungszulage eines B1-Bediensteten in der Anfangsstufe;

Für in den Bereich A eingestufte Bedienstete: das monatliche Tarifgehalt inklusive Sonderergänzungszulage eines A1-Bediensteten in der Anfangsstufe.

Die Voraussetzungen, die die Gewährung der Zulage rechtfertigen, werden in regelmäßigen Abständen durch den Vorgesetzten überprüft.

Der Generalsekretär informiert die Gewerkschaftsorganisationen über die Umsetzung des vorliegenden Artikels.

Art. 4

Cumulabilità

1. Le indennità di cui al presente contratto integrativo sono cumulabili con altri trattamenti accessori corrisposti al personale.

Art. 5

Clausola di salvaguardia

1. Nel caso di superamento del limite di cui all'articolo 5 del Contratto collettivo di data 27 ottobre 2009 riguardante il personale dell'area non dirigenziale del Consiglio regionale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige e ss.mm.ii., l'indennità di istituto di cui all'articolo 3 è ridotta proporzionalmente tra tutti i beneficiari.

2. L'ufficio contabilità è competente alla verifica dell'applicazione di cui al presente contratto e monitora il rispetto del limite di cui al comma 1.

Dichiarazione unilaterale di parte pubblica

Condizione sospensiva di efficacia del presente accordo: il presente accordo e relativi allegati saranno trasmessi da parte del Consiglio regionale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige alla Corte dei conti – sezione di Bolzano ai fini della certificazione di compatibilità con gli strumenti di bilancio e di programmazione regionali. La sottoscrizione e l'efficacia del presente accordo e relativi allegati da parte dell'amministrazione pubblica sono pertanto subordinate alla avvenuta certificazione di compatibilità con gli strumenti di bilancio e di programmazione regionali.

Bolzano, il

Art. 4

Kumulierbarkeit

1. Die Zulagen laut vorliegendem Vertrag sind mit anderen dem Personal entrichteten Zusatzleistungen kumulierbar.

Art. 5

Schutzklausel

1. Falls der Schwellenwert laut Artikel 5 des Tarifvertrags vom 27. Oktober 2009 betreffend das Personal, ausgenommen die Führungskräfte, das beim Regionalrat der autonomen Region Trentino-Südtirol Dienst leistet, in geltender Fassung überschritten wird, so wird die Zulage für amtliche Obliegenheiten laut Artikel 3 unter Einrechnung aller Begünstigten anteilmäßig gekürzt.

2. Es obliegt dem Amt für Rechnungswesen, die Anwendung der Bestimmungen des vorliegenden Vertrags und die Einhaltung des Schwellenwerts laut Absatz 1 zu überprüfen.

Einseitige Erklärung der öffentlichen Verwaltung

Aufschiebende Bedingung für die Wirksamkeit dieses Abkommens: Dieses Abkommen samt Anlagen wird vom Regionalrat der autonomen Region Trentino-Südtirol dem Rechnungshof – Kontrollsektion Bozen zur Bescheinigung der Vereinbarkeit mit den Haushalts- und Planungsinstrumenten der Region übermittelt. Die Unterzeichnung dieses Abkommens samt Anlagen seitens der öffentlichen Verwaltung und dessen Wirksamkeit setzen demnach die Bescheinigung der Vereinbarkeit mit den Haushalts- und Planungsinstrumenten der Region voraus.

Bozen, am

|

Per la delegazione di parte pubblica:

Dott. Mag. Jürgen Rella - Segretario generale del Consiglio regionale

Avv. Sergio Vergari - Vicesegretario generale del Consiglio regionale

Dott. Günther Hofer - esperto esterno con funzione di membro di delegazione

Per la delegazione sindacale:

Sig. Marco Deanesi - Fe.N.A.L.T.

Sig.ra Cristina Girardi - U.I.L. - FPL Enti Locali

Sig. Hans Rungg - ASGB-Region

Sig. Bartolomeo Tricarico - Coordinamento FLP Regione T.A.A. - C.C.I.A.A. Trento e Bolzano

Für die Delegation des Präsidiums:

MMag. Jürgen Rella - Generalsekretär des Regionalrates

RA Sergio Vergari - Vizegeneralsekretär des Regionalrates

Dr. Günther Hofer - verwaltungsfremder Sachverständiger in der Funktion eines Mitglieds der Delegation

Für die Delegation der Gewerkschaftsorganisationen:

Herr Marco Deanesi - Fe.N.A.L.T.

Frau Cristina Girardi - U.I.L. - FPL Örtliche Körperschaften

Herr Hans Rungg - ASGB-Region

Herr Bartolomeo Tricarico - F.L.P. Koordinierungsgruppe Region Trentino-Südtirol - HK Trient und Bozen